



UNIONE

VALNURE e VALCHERO



COMUNE DI
VIGOLZONE



COMUNE DI
PODENZANO



COMUNE DI
SAN GIORGIO P.N.O.



COMUNE DI
CARPANETO P.N.O.



COMUNE DI
GROPPARELLO

POLIZIA MUNICIPALE



**SULLA STRADA
SCEGLI LA VITA**
PRUDENZA, PAZIENZA, COSCIENZA



CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE



DIVISIONE FORNITURE ENTI PUBBLICI

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
SEGNALETICA TURISTICA
ARREDI URBANI E STRADALI
CATASTO SEGNALETICA
ATTREZZATURE PER PARCHI GIOCHI
ATTREZZATURE NETTEZZA URBANA
CENSIMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE E TURISTICO
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI
SISTEMI CONTROLLO VELOCITÀ
CONTROLLO TRAFFICO E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO

DIVISIONE PUBBLICITÀ ESTERNA

CARTELLI STRADALI PUBBLICITARI IN TUTTA ITALIA
ARREDI URBANI PUBBLICITARI
AFFISSIONI NAZIONALI E LOCALI
PUBBLICITÀ TEMPORANEA
SEGNALETICA TURISTICA - ALBERGHIERA - INDUSTRIALE
CIRCUITI PUBBLICITARI - MARE - MONTI - CITY
MAXI IMPIANTI PUBBLICITARI TEMPORANEI E FISSI

SAGIT CONTATTI VISIVI s.r.l.

Sede Legale

Via Martiri della Resistenza, 10 - 29122 Piacenza

Uffici Commerciali - Area tecnica - Direzione Amministrativa
Via Ada Negri, 10 - 29010 Nibbiano (PC)

Tel 0523 993062 - Fax 0523 993582

E-mail: info@sagit.biz sicurezzastradale@sagit.biz

www.sagit.biz

Riflessioni Progetto TVB

Un entusiasmante progetto **TVB**, sette anni di cammino assieme alle Pubbliche "consorelle" Carpaneto Soccorso, Pubblica Assistenza di San Giorgio P.no, Gropparello, Fiorenzuola, Monticelli; l'insostituibile collaborazione di Polizia Stradale e delle Polizie Municipali con i propri Uomini impegnati non a reprimere ma ad Educare. Gli aspetti legislativi legati alla guida ed il cammino introspettivo affrontato dai Legali e Psicologi dei Lions, 118, VVF; le straordinarie testimonianze di Vita espresse degli amici motulesi dell'Ospedale di Villanova, e quelle di Emanuela, Tonino e Paolo dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, i toccanti racconti della giornalista Elena Valdini tratti dal suo libro *Strage Continua*.

Incontri di quattro ore intense con gli studenti delle scuole Medie, Superiori ed Università assieme ai nostri Medici sui temi delle Sostanze Stupefacenti, Alcol, Tabagismo ed ai loro rischi connessi; i racconti dei Volontari impegnati nel Soccorso Sanitario, tanti Video per riflettere, emozionare, sognare.. Storie di vita NON Spezzate ma proiettate in un futuro di luce.

Tutto questo è **TVB Oltre l'Aula**.

Un GRAZIE di cuore a tutte le Istituzioni presenti sul nostro territorio che hanno reso possibile questo progetto.

(**Alberto Negri** – PA Croce Bianca Piacenza)

Volontariato..ovvero condividere tutti i sentimenti ricchi di umanità che il mondo del volontariato esprime e arricchisce l'uomo che si impegna ad aiutare i suoi simili. Ricordo che parte di questi sentimenti sono stati espressi circa 700 anni a.C. da Talete, che rivolgendosi al suo allievo Anassimandro gli ordinò di riunire tutti i giovani per andare a soccorrere i soldati feriti rimasti abbandonati "...sulla nuda terra alla mercè degli avvoltoi... *Sono nostri simili... anche i soldati nemici vanno soccorsi, perché anche loro sono figli di Zeus...*"

Penso che queste parole confermino, se ci fosse bisogno, che fondamentalmente l'uomo non è sempre insensibile e ovvero di solidarietà: Francesco d'Assisi e Friedrich Leibniz, in due realtà completamente diverse di pensiero, hanno confermato che l'uomo è capace di amare.

Prof. Giancarlo Carrara

Presidente della P.A. Croce Bianca Piacenza

Può essere sconcertante leggere, con impressionante frequenza, cronache su incidenti stradali mortali che si verificano nella nostra provincia. Per noi che da tempo impegniamo le energie in esperienze di prevenzione è frustrante non trovare riscontri nella diminuzione degli eventi legati agli abusi ed alle relative conseguenze.

Dispiace anche constatare il relativo disinteresse del mondo adulto a fronte di un problema societario che provoca in continuazione danni rilevanti: dolore, disgregazione, depressione e, non meno importanti, danni sociali ed economici. Però noi abbiamo cominciato, qualche anno fa, a comunicare le nostre vicende di soccorritori volontari perché non avremmo potuto fare altrimenti: eravamo obbligati a gridare alla Nostra Città gli eventi che si susseguivano, con un trend di ascesa preoccupante, sulle strade. Ci siamo interrogati seriamente se valga ancora la pena, dati i risultati, proseguire un impegno che può apparentemente risultare sterile. La risposta è legata alla nostra missione di Volontariato

Dr. Tino Testa (Dir. San. della P.A. Croce Bianca Piacenza)

Il Progetto TVB parte da lontano, dall' esperienza di chi con gli occhi ha vissuto e vive guardando il mondo, quello reale, da angolazioni diverse. Da uomini innanzitutto, nella quotidianità, con un cuore e un cervello, che spesso vanno in conflitto, ma che sono parte di un insieme; da

Soccorritori volontari che tra tecnicismo e sentimento, affrontano imprese eroiche, poco visibili, ma molto importanti, tra successi e delusioni dovute spesso a un disegno divino, lontano dai nostri piedi terreni. Il TVB negli anni si è arricchito di componenti relazionali, di comunicazione efficace, ma soprattutto di nuovi soggetti, anche in questo caso uomini (e donne) con sentimenti e voglia di contribuire ad una lotta che sappiamo tutti essere più dura del diamante. Personalmente sono stato arricchito soprattutto dalle vite di chi è caduto ed è riuscito a rialzarsi con lo spirito, così come un drago esce dalle fiamme; queste vite valgono doppio e sono per noi un esempio da tenere sempre presente. Grazie a NOI tutti che continuiamo a spenderci per la VITA.

Paolo Rebecchi

(Responsabile Area Servizi di Soccorso della P.A. Croce Bianca Piacenza e Coordinatore ANPAS Provinciale)



Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze
Comitato di Piacenza

TVB

**...OLTRE L'AULA:
UN'ESPERIENZA
DI VITA
PER LA VITA!**

ANPAS
EMILIA-ROMAGNA

**PUBBLICA ASSISTENZE
PIACENZA**
Croce Bianca

IL CODICE DELLA STRADA

Il Codice della Strada è un insieme di norme per regolare la circolazione stradale dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

Ogni stato definisce il contenuto e le caratteristiche del proprio codice in relazione al proprio ordinamento e agli accordi internazionali. In Italia, le norme sulla circolazione stradale in vigore sono state approvate con decreto legislativo il 30 aprile 1992, e diventate esecutive il 16 dicembre dello stesso anno.

Con il decreto legge n.151 del 27 giugno 2003, concretizzatosi nella legge 214 del primo agosto 2003, sono state apportate modifiche significative. Altri cambiamenti importanti hanno fatto il loro ingresso nel Codice con la legge 120 del 29 luglio 2010.

Una prima regolamentazione del "traffico", seppure inteso in un'ottica ancora decisamente arcaica, risale ai tempi di Giulio Cesare: la Lex Julia Municipalis comprendeva una serie di regole per l'accesso e la conduzione dei carri all'interno delle città. I mezzi pesanti non potevano circolare all'interno delle mura della città dall'alba al tardo pomeriggio, eccezion fatta per i mezzi legati alla nettezza urbana, i carri funebri e i carri legati al culto delle divinità.

Provvedimenti simili sono stati emanati in diversi periodi storici e in diverse aree territoriali, fino ad arrivare a forme di regolamentazione sempre più specifiche.

In Italia, è del 1865 una delle prime leggi che fa espresso riferimento alla velocità e alle norme rivolte ai veicoli a trazione animale.

La grande diffusione delle biciclette nella seconda metà dell'Ottocento, ha portato all'emanazione del decreto regio del 1897, che introduceva l'obbligo di dotare i velocipedi di una targa comunale.

Nacquero così sui velocipedi le prime targhe italiane, prima di diventare caratteristica immancabile dei veicoli a motore.

1898: il Comune di Milano, nel "Regolamento per la circolazione delle vetture automobili", introduce l'obbligo delle targhe sulle automobili sulla fiancata sinistra di ogni auto veniva riportata una targa comunale che riportava il nome del proprietario ed il numero di licenza comunale conseguita.

Il regio decreto n.416 del 28 luglio 1901 interveniva a disciplinare la circolazione delle automobili nel Regno.

Nel 1905, un nuovo decreto viene promulgato per garantire libertà e sicurezza di circolazione, impostando i limiti di velocità: 12 chilometri orari nei centri abitati, e 40 fuori. Anche se le auto in circolazione non sono molte, si susseguono provvedimenti legislativi sempre più specifici, riferiti alle diverse categorie, fino ad arrivare ad un decreto, nel 1923, che approfondisce ulteriormente le norme di circolazione stradale. L'Italia si sta motorizzando: la circolazione dei veicoli deve essere così continuamente aggiornata in relazione alle esigenze emergenti del progresso.

Nel 1928, il decreto regio 3179 introduce l'attuale sistema di targhe con le sigle delle province, e determina la costituzione della Milizia della Strada, precursore dell'attuale Polizia.

L'8 dicembre 1933 si arriva alla stesura di un codice organico di normative stradali. La Milizia della Strada, sempre più ampia e competente, arriva a costituire il primo vero organo di Polizia stradale nel 1947, gestito dal Ministero dell'Interno.

Il 16 settembre 1949 viene sottoscritta e successivamente ratificata con legge la Convenzione Internazionale di Ginevra del 1949. Nell'estate del '59, entra in vigore il famoso "Testo unico sulla circolazione stradale", approvato con il decreto 15 giugno 1959. Era composto da 147 articoli, più i 607 del regolamento annesso. Questa legge ha accompagnato gli italiani per più di trent'anni, fino all'approvazione del "Nuovo codice della Strada" del 1992, tuttora in vigore, anche se fortemente emendato nel 2010.

1901: prima disciplina nella circolazione delle auto nel Regno d'Italia

1905: limiti di velocità

1928: Nascita della Milizia della Strada e del sistema di targhe con le sigle delle Province

1933: Codice di normative stradali

1947: La Milizia della Strada diventa Polizia di Stato

1949: Convenzione di Ginevra

1959: Testo unico sulla circolazione stradale

1992: Codice della Strada tuttora in vigore

1999: introduzione delle targhe europee

2010: ultimi emendamenti al Codice

LE CATEGORIE INTERNAZIONALI DEI VEICOLI

Il codice della strada e le direttive dell'Unione europea classificano i veicoli in quattro grandi categorie:

L: motoveicoli, tricicli, quadricicli (sempre a motore)

M: veicoli a motore, aventi almeno quattro ruote, destinati al trasporto di persone.

N: veicoli a motore (almeno quattro ruote), destinati al trasporto di merce.

O: rimorchi e semirimorchi.

Ciascuna di queste categorie è suddivisa in sottogruppi, in cui i veicoli sono ordinati in base alle proprie caratteristiche tecniche (massa complessiva, numero posti a sedere, cilindrata).

Altri tipi di veicoli, diversi da quelli appena considerati, sono:

Veicoli a trazione animale per il trasporto di persone o cose, oppure utilizzati nell'ambito di aziende agricole.

Velocipedi: normalmente a propulsione muscolare, possono essere dotati di un motore elettrico per la pedalata assistita.

NB: Il termine velocipede è utilizzato nel codice della strada per classificare una famiglia di veicoli, a cui appartiene anche la bicicletta. Nell'ambito di atti e norme, con la parola velocipede si indica specificamente la bicicletta: questo ha portato i due termini ad essere intercambiabili, come sinonimi.

MOTOVEICOLI

Un motoveicolo è un veicolo a 1, 2, 3, 4 ruote appartenete alla categoria internazionale L.

L' [Articolo 53 del Codice della Strada italiano](#) classifica i motoveicoli in questo modo:

Motocicli: veicoli a una, due o tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, inclusi veicoli a ruota unica destinati al trasporto esclusivo del conducente.

Motociclette: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due.

Motocarrozze (sidecar): veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro persone compreso il conducente.

Bicimotore: biciclette con motore ausiliario.

Motocarri: veicoli a tre ruote destinati principalmente al trasporto di cose.

Motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, che hanno al massimo quattro posti compreso quello del conducente.

Mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi (motoarticolati).

Motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote, destinati al trasporto di cose specifiche (o persone) caratterizzati dall'essere permanentemente attrezzati per tale scopo;

Motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate in modo permanente sulle quali viaggia il personale operativo.

Quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote per il trasporto di cose. Nella cabina può trovare posto al massimo una persona oltre al conducente. Si tratta di mezzi la cui massa a vuoto non supera le 0.55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima di 80 Km/h.

AUTOVEICOLI

Nell' [Articolo 54 del Codice della Strada](#) sono elencati i principali tipi di autoveicoli riconosciuti dall'Italia.

Autovetture: sono state progettate e costruite per trasportare delle persone, fino ad un massimo di 8 passeggeri (escludendo il conducente) e hanno una massa complessiva non superiore ai 3500 Kg. In base alle direttive comunitarie in vigore, le autovetture possono essere classificate anche come fuoristrada, nel caso in cui ne abbiano i requisiti tecnici.

Autobus: destinati al trasporto di persone, possono ospitare più di otto passeggeri e possono avere una massa complessiva di 19 mila chili (valore massimo per autobus o filobus con due assi, sia urbani che suburbani).

Autoveicoli per trasporto promiscuo: permettono di trasportare insieme cose e persone. Hanno massa non superiore a 3,5 t (4,5 t se a trazione elettrica o a batteria) e numero di posti non superiore a 9, compreso il conducente. Attualmente il codice non prevede più l'immatricolazione di tali veicoli.

Autocarri: sono stati progettati e costruiti per trasportare delle cose. Di solito, sono caratterizzati da un ampio vano di carico e da un'elevata portata (o capacità). La carrozzeria può essere costituita da un cassone (fisso, ribaltabile o intercambiabile), da un furgone (fisso o intercambiabile) e può comprendere particolari apparecchiature da lavoro. I posti a sedere, uno o due di fianco al conducente, sono destinati al trasporto delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Negli ultimi anni, date le agevolazioni fiscali per i mezzi commerciali, le case produttrici hanno iniziato ad omologare come autocarro mezzi leggeri derivati dalle auto di serie o dai fuoristrada: questi mezzi vengono adattati al trasporto di un carico, privati dei sedili posteriori, inserendo una paratia di separazione tra il vano e i sedili, oscurando i finestrini posteriori.

Trattori stradali: destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi, sono dotati di un gancio di traino o di una ralla, oppure entrambi i dispositivi.

Autoveicoli per trasporto specifico: in genere hanno delle carrozzerie molto particolari, create esclusivamente per un determinato tipo di trasporto. Rientrano in questo gruppo, per esempio, gli autoveicoli per i rifiuti, le autocisterne, gli autoveicoli per il trasporto di persone disabili, le autobetoniere.

Autoveicoli per uso speciale: sono provvisti di speciali attrezzature, installate e integrate nella loro struttura, come ad esempio avviene per l'autoambulanza, l'autocaravan, l'autogrù, l'auto funebre, l'autoveicolo per soccorso stradale o quello attrezzato come ambulatorio mobile.

Gli autotreni: sono composti da una motrice (autoveicolo con gancio traino) e da un rimorchio.

Autoarticolati: ciascuno di essi è formato da un trattore (autoveicolo con ralla) e da un semirimorchio.

Autosnodati: sono particolari tipi di autobus costituiti da due tronconi rigidi e da una sezione snodata di collegamento. Essi possono avere una massa complessiva di 30 mila Kg (autosnodati con tre assi) di 40 mila Kg (con quattro assi), oppure di 44 mila Kg (con più di quattro assi).

Autocaravan: più noto come "camper", è un autoveicolo per uso speciale attrezzato per il trasporto e l'alloggio di non oltre 7 persone (conducente incluso). L'arredamento interno che lo caratterizza ha un certo numero di letti, compatibili con i posti totali attribuiti al veicolo, una zona per cucinare e pranzare, servizi igienici. Il termine "autocaravan" può essere utilizzato sia al femminile che al maschile, anche se sul piano tecnico-normativo è più frequente l'uso del femminile.

Mezzi d'opera: sono veicoli (o complessi di veicoli) dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali collegati all'attività edilizia, mineraria, stradale. Possono raggiungere masse complessive molto elevate rispetto a quelle previste per gli impieghi ordinari.

LA SEGNALETICA STRADALE

Tutti immaginano la strada ideale come semplice, priva di intoppi, interruzioni e difficoltà, anche se, purtroppo, nella maggior parte dei casi non è così. Nonostante le continue innovazioni, a livello di progettazione e di gestione della circolazione, spesso il traffico non fila, e il pericolo è sempre in agguato. I segnali stradali sono necessari per correggere la viabilità dove si presenta come difettosa o pericolosa, o dove sia insufficiente in relazione alle reali necessità di circolazione. I segnali stradali sono strumenti efficaci, volti a migliorare la fruibilità delle nostre vie di comunicazione. Segnalare nel modo adeguato e per tempo, lavori in corso, una curva pericolosa o il fondo dissestato, ma anche un senso unico o una modifica temporanea, spesso si rivela fondamentale per evitare incidenti. Colori ben evidenti e contrastanti, balzano all'occhio e mettono immediatamente sull'avviso il conducente. Dalla regolamentazione ordinaria della gestione dei flussi, allo scopo preventivo di sicurezza stradale, la segnaletica è fondamentale, studiata per essere ben riconoscibile, in modo inequivocabile.

Nel Codice della Strada è stata suddivisa in quattro categorie: **VERTICALE, ORIZZONTALE, LUMINOSA, COMPLEMENTARE.**

La **SEGNALETICA VERTICALE** è identificata da tutti come "cartelli stradali". Ci sono segnali di pericolo, caratterizzati dal colore rosso, il più veloce a raggiungere l'occhio umano, che servono ad indicare i pericoli vicini.

I segnali di prescrizione sono suddivisi in segnali di divieto, di obbligo, e di precedenza; I segnali di indicazione forniscono informazioni utili o necessarie per la guida, e tra questi rientrano i segnali di direzione, preavviso, conferma, identificazione stradale, località, centro abitato, segnali di norme stradali, segnali turistici, di installazioni o servizi.

La **SEGNALETICA ORIZZONTALE**, è costituita da segni sulla carreggiata, solitamente in bianco o un colore contrastante e ben visibile sull'asfalto. Fanno parte della segnaletica orizzontale, oltre che alle linee di demarcazione della carreggiata, linee trasversali d'arresto, attraversamenti pedonali o ciclabili e frecce direzionali.

La **SEGNALETICA LUMINOSA** identificata con le lanterne semaforiche, ora viene impiegata anche per segnalazioni di pericolo e di indicazione, che risultano in questo modo molto intensificate e più visibili.

La **SEGNALETICA COMPLEMENTARE** è costituita da segnali destinati a meglio evidenziare il tracciato stradale, particolari curve e certi punti critici della circolazione, ostacoli posti sulla carreggiata, dispositivi per impedire la sosta o rallentare la velocità, eccetera. Nei cantieri per lavori stradali, possono essere a carattere temporaneo.

A queste si aggiunge la segnaletica manuale data dagli organi di Polizia.

LA PATENTE A PUNTI

Dal 2007 è entrata in vigore la Patente a punti: normalmente, sulla patente ognuno ha 20 punti, che vengono decurtati in maniera proporzionale alle infrazioni commesse. E' importante sapere che, per i neopatentati, i punti sottratti in seguito ad un'infrazione raddoppiano.

Ma non si tratta solo di un meccanismo punitivo, esistono anche i punti "premio", che vengono erogati in base alla buona condotta sulla strada. In caso di decurtamento, se nei due anni successivi non vengono commesse infrazioni, il titolare di patente raggiungerà nuovamente la soglia dei 20 punti. Chi invece, partendo dalla situazione ottimale dei 20 punti, non ha fatto incidenti negli ultimi due anni, riceverà due punti bonus, fino a raggiungere massimo 30 punti. Dal 13 agosto 2010, ai neopatentati che non abbiano commesso incidenti verrà conferito un punto bonus ogni anno, fino ad un massimo di tre. Dopo tre anni trascorsi dal conseguimento della patente, non si è più considerati neopatentati, e valgono le stesse norme degli automobilisti standard.

E' possibile verificare il saldo dei punti sulla propria patente chiamando il numero: **848-782782** (solo da telefono fisso), oppure collegandosi al [portale dell'automobilista](#), indicato nel sito della Polizia di Stato.

In base alle violazioni al Codice della Strada, vengono decurtati...

10 PUNTI

- Eccesso di velocità oltre i 60 Km/h rispetto al limite imposto
- Circolazione contromano in curva, dossi, con scarsa visibilità o su strada con carreggiate separate
- Sorpasso alla guida di veicoli pesanti
- Trasporto di merci pericolose senza regolare autorizzazione o senza rispettare i limiti e le condizioni dettate nell'autorizzazione, oppure violando le misure di sicurezza dettate dai decreti ministeriali in materia
- Violazione dei tempi di guida o di riposo di durata superiore al 20 % del limite giornaliero
- Retromarcia o inversione in autostrada
- In autostrada: Circolazione in corsia di emergenza o su quelle di accelerazione e decelerazione (salvo che in entrata e in uscita)
- Cronotachigrafo o limitatore di velocità (prescritto per la categoria del veicolo) mancante, non omologato, non funzionante, manomesso o alterato.
- Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o rifiuto di sottoporsi all'accertamento tossicologico.
- Guida in stato di ebbrezza o rifiuto dell'accertamento relativo
- Fuga in caso di incidente (causato dal conducente) con danni a persone o cose
- Forzamento di un posto di blocco

8 PUNTI

- Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia provocato una collisione con lesioni gravi a persone
- Comportamento pericoloso o irregolare nelle strettoie che abbia portato ad una collisione con gravi lesioni a persone
- Inversione di marcia all'altezza di dossi, curve o intersezioni
- Mancata precedenza a pedoni (quando dovuta)
- Inosservanza degli obblighi verso persone invalide riconoscibili, bambini o anziani in attraversamento sulla strada

6 PUNTI

- Eccesso di velocità compreso tra i 41 e i 60 Km/h rispetto al limite imposto
- Inosservanza del segnale di STOP
- Passaggio con il rosso o nonostante divieto dell'agente di traffico
- Violazione del traffico nei passaggi a livello

5 PUNTI

- Velocità pericolosa in curve, incroci, discese, luoghi frequentati, di notte, con scarsa visibilità...
- Omessa precedenza
- Omesso rispetto delle modalità prescritte per il sorpasso di un altro veicolo
- Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia provocato collisione con gravi danni a veicoli (alla seconda violazione in un biennio)
- Comportamento pericoloso nelle strettoie che abbia causato incidente con gravi danni a veicoli
- Conducente o passeggero minorenni di veicoli a motore a due ruote senza casco omologato o allacciato regolarmente
- Mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini
- Alterazione nel funzionamento delle cinture
- Mancato uso di lenti se prescritte sulla patente
- Uso di cuffie sonore o apparecchi telefonici durante la guida
- Violazione tempi di guida e di riposo

4 PUNTI

- Circolazione contromano
- Circolazione al centro o a sinistra della carreggiata quando la destra è libera
- Omessa cautela per evitare incidenti in caso di caduta o spargimento sulla strada di materie che creano pericolo
- Eccedenza superiore alle 3 t nel trasporto su veicoli a motore e su rimorchi di massa complessiva superiore a 10 t.
- Eccedenza superiore al 30 % su veicoli a motore e rimorchi di massa complessiva non superiore a 10 t
- Circolazione con veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose la cui massa complessiva a pieno carico non rispetti i limiti indicati sulla carta di circolazione
- Trasporto in sovrannumero o in sovraccarico su veicolo abusivamente adibito ad uso di terzi
- Circolazione in autostrada con carico disordinato, instabile, sporgente o stivato in contenitori che perdono liquido
- Non consentire a persone che hanno già impegnato la carreggiata di concludere in sicurezza l'attraversamento della strada non provvista di passaggi pedonali

3 PUNTI

- Inosservanza degli obblighi verso funzionari, ufficiali ed agenti preposti ai servizi di Polizia Stradale.
- Eccesso di velocità compreso tra gli 11 e i 40 Km/h rispetto al limite imposto
- Sorpasso non in condizione di sicurezza
- Mancato rispetto della distanza di sicurezza
- Uso improprio degli abbaglianti
- Irregolare sistemazione del carico (non fissato adeguatamente o che limiti la visuale del conducente)
- Eccedenza non superiore a 3 t nel trasporto su veicoli a motore e rimorchi di massa complessiva superiore a 10 t
- Eccedenza che non superi il 30 per cento su veicoli a motore e rimorchi di massa non superiore a 10 t
- Violazione alle disposizioni che regolano il trasporto di veicoli, container, animali vivi, case mobili...

2 PUNTI

- Mancato rispetto delle segnalazioni degli agenti di traffico e della segnaletica stradale (ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata)
- Inosservanza delle modalità di sorpasso dei tram
- Svolte o cambi di corsia irregolari o senza preventiva segnalazione
- Sosta negli spazi riservati a stazionamento autobus, filobus e veicoli su rotaia, o a distanza inferiore a 15 metri dal segnale dove l'area non sia delimitata da segnaletica orizzontale; Sosta negli spazi riservati a taxi, alla fermata-sosta di veicoli di servizio di persone invalide o in corrispondenza di scivoli o raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi appositamente destinati ai veicoli per diversamente abili
- Omesso sgombero della carreggiata ed eventuali ingombri provocati dal proprio veicolo, mancata o irregolare esposizione del triangolo di pericolo in caso di avaria o caduta di materiali sulla carreggiata
- Eccedenza non superiore a 2 t nel trasporto su veicoli a motore e rimorchi di massa complessiva superiore a 10 t
- Eccedenza non superiore al 20 % nel trasporto su veicoli a motore e rimorchi di massa complessiva non superiore a 10 t
- Trasporto di merci pericolose violando le disposizioni relative alla protezione dell'equipaggio, alla compilazione e presenza dei documenti di trasporto o istruzioni di sicurezza
- Trasporto di persone in sovrannumero o sovraccarico su autovetture
- Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni
- Omesso rispetto alle disposizioni per il traino dei veicoli in avaria, traino in autostrada
- Circolazione di velocipedi, ciclomotori, pedoni in autostrada, sosta per più di 24 ore nelle aree consentite, soccorso abusivo...
- Mancato pagamento del pedaggio autostradale, posizione in sosta errata in caso di ingorgo, abbandono di veicoli e marcia di mezzi pesanti sulla corsia di sorpasso in autostrada
- Non lasciare il passo a mezzi di Polizia, soccorso, ambulanze
- Violazione interruzioni previste dall'accordo europeo
- Usufruire in modo improprio degli spazi di sosta riservati agli invalidi
- Comportamento irregolare dopo un incidente: intralcio, rifiuto di rilasciare i propri dati ai danneggiati...

1 PUNTO

- Trasporto irregolare di persone, animali o oggetti sui veicoli a motore a due ruote
- Irregolare sistemazione di passeggeri, trasporto irregolare di animali o oggetti su autoveicoli
- Mancata accensione dei dispositivi luminosi dei veicoli a motore
- Uso improprio dei dispositivi di segnalazione luminosa
- Eccedenza non superiore a 1 t nel trasporto su veicoli a motore e rimorchi con massa complessiva superiore alle 10 t
- Eccedenza non superiore al 10 % nel trasporto su veicoli a motore e rimorchi con massa complessiva non superiore a 10 t

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

Il numero di incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza, soprattutto tra i giovanissimi, è sempre molto alto. Per questo, i controlli da parte delle forze di Polizia si sono intensificati.

L'ALCOL TEST si è rivelato uno strumento efficace per dissuadere la guida sotto l'effetto dell'alcol. La Polizia, con l'**ETILOMETRO**, misura il livello dell'alcool nell'aria espirata.

Se l'etilometro non è disponibile, la Polizia può condurre il conducente fermato nel Comando più vicino, e procedere agli accertamenti necessari. In caso di incidenti in cui le persone coinvolte necessitano cure mediche, saranno sottoposte a questo tipo di esami in ospedale.

Normalmente, il tasso alcolico massimo tollerato è di **0.5 g/l**, ma ci sono categorie che sono tenute a rispettare lo **zero assoluto**: neopatentati, autisti di mezzi pubblici e autisti di mezzi pesanti. In particolare, i **NEOPATENTATI**, che hanno la patente da meno di tre anni:

- da 0 a 0.5 g/l, saranno impossibilitati a conseguire nuovamente la patente fino a 19 anni
- oltre lo 0.5 g/l la nuova patente B sarà loro preclusa fino al 21° anno compiuto.

La guida in stato di ebbrezza è un reato per tutti, punito in forma proporzionale alla gravità dell'infrazione.

- tra 0.5 e 0.8 g/l → **MENO 10 PUNTI**. La sanzione amministrativa varia da 500 a 2 mila euro, la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, con restituzione condizionata all'esito di visita medica. (Si rischia il FERMO DEL MEZZO)
- oltre lo 0.8 g/l → **MENO 10 PUNTI – FERMO DEL MEZZO**. Il reato è considerato penale e, fino a 1.5 g/l prevede sei mesi di reclusione, sanzione dagli 800 ai 3200 euro e sospensione della patente da sei mesi a un anno.
- oltre 1.5 g/l → **MENO 10 PUNTI**. La sanzione amministrativa è compresa tra i 1500 e i 6 mila euro, arresto da sei mesi a un anno e patente di guida sospesa da uno a due anni. La CONFISCA DEL MEZZO avviene per sentenza: nel caso in cui il veicolo sia intestato ad una persona diversa da quella che ha compiuto il reato, l'alternativa alla confisca è la sospensione della patente da 2 a 4 anni.

Il periodo di sospensione della patente può essere raddoppiato se il veicolo non è intestato al conducente. In caso di recidiva, la patente è revocata, e il mezzo confiscato. In caso di omicidio colposo è prevista la reclusione da due a sette anni, la sospensione della patente fino a quattro anni; a fronte di lesioni gravi la reclusione è da tre mesi a un anno, mentre per lesioni gravissime da uno a tre anni, con la sospensione della patente fino a due anni. In entrambi i casi, in caso di morte o lesioni a più persone, la pena massima stabilita è di 15 anni.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ALCOL TEST

La guida in stato di ebbrezza costituisce un reato. In caso di rifiuto a sottoporsi all'accertamento, il conducente verrà punito con le massime pene previste: un'ammenda che va da 1500 a 6000 euro, reclusione da sei mesi a un anno. Oltre a questo, valgono le stesse sanzioni amministrative accessorie di chi sceglie di sottoporsi ad alcol test e viene trovato in fallo, che si traducono nella sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni. Nel caso in cui la patente venga sospesa, il colpevole dovrà sottoporsi periodicamente a controlli di tipo medico, volti a scongiurare la recidività nel consumo di alcolici. Al momento dell'incidente, il mezzo viene sequestrato, salvo che non appartenga alla persona che ha commesso il reato. Nel caso in cui il conducente coinvolto sia stato sanzionato per lo stesso motivo nei due anni precedenti, la patente di guida viene revocata.

L'alcool è l'acceleratore per gli incidenti stradali e per un'alta mortalità giovane

Secondo le fonti dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), la guida sotto l'effetto dell'alcol rappresenta la terza causa di incidenti stradali mortali o molto gravi. Questo perché l'alcol influisce negativamente sulla maggior parte delle funzioni cerebrali. Percezione, attenzione, elaborazione, valutazione sono falsate in maniera proporzionale alla quantità di alcol presente nel sangue.

Dopo l'assunzione di bevande alcoliche insorgono disturbi alla vista: la riduzione della visione laterale causa la tipica "visione a tunnel", e una ridotta capacità di adattamento alla visione notturna; i tempi di reazione diventano lenti, la coordinazione del corpo difficile, e gli ostacoli vengono percepiti con notevole ritardo: riflessi e movimenti istintivi che in uno stato normale, in un incidente, permetterebbero di salvarsi, risultano così frenati se non bloccati. L'alcol diminuisce inoltre la concentrazione, oltre che a provocare uno "stordimento" generale, che può sfociare in colpi di sonno. Bisogna poi considerare l'aspetto euforizzante dell'alcol, che, mentre i sensi e le

effettive capacità sono del tutto inefficienti, porta spesso ad adottare un comportamento sconsiderato. Questo piccolo delirio da onnipotenza, porta alla sfida di sé stessi e dei limiti, sopravvalutando le proprie capacità, proprio quando queste sono drasticamente ridotte.

E' dunque opportuno evitare la guida in stato di ebbrezza, non tanto per le sanzioni in sé che vogliono scoraggiare questo comportamento scorretto, ma soprattutto conoscendo i propri limiti con consapevolezza, evitando un pericolo notevole per sé stessi e per gli altri.

EFFETTI DELL'ALCOL

0.0 g/l = SOBRIETA'	lucidità e prontezza di riflessi ottimale
Da 0.1 a 0.4 g/l = ASSUNZIONE	loquacità, benessere, modesta euforia
0.5 g/l = EBREZZA	euforia, consapevolezza falsata delle proprie capacità, difficoltà nella percezione dei colori di semafori e segnali stradali
Tra 0.5 e 0.7 g/l = EBREZZA +	difficoltà di espressione verbale e coordinazione del corpo, percezione sensoriale offuscata
Tra 0.8 e 1 g/l = EBREZZA ++	visione laterale ridotta, incapacità di valutare il pericolo: in questo stato il conducente crede di essere ancora in possesso delle proprie capacità, anche se sono drasticamente ridotte
Tra 1.1 e 1.4 = EBREZZA +++	andatura barcollante o eccessivamente rigida, percezioni completamente offuscate, incapacità di valutare la profondità di campo
1.5 g/l = UBRIACHEZZA	mancata coordinazione, guida irrazionale e imprudente con alta probabilità di incidente
Tra 1.6 e 2.0 g/l = UBRIACHEZZA +	capacità totalmente alterate. Fine dell'effetto euforizzante: sonnolenza e nausea, improvvisi colpi di sonno rendono molto difficile la guida
Tra 2.1 e 3.0 g/l = UBRIACHEZZA ++	intossicazione, oltre i 2.5 l'effetto soporifero è talmente forte da rendere impossibile mettersi alla guida, possibilità di entrare in coma etilico (oltre i 3.5 g/l)

CONSUMO DI SOSTANZE ALCOLICHE

In Italia, la metà delle persone coinvolte in incidenti stradali hanno assunto alcolici. Gli organi di Polizia, hanno così intensificato i controlli per mezzo dell'alcol test, per rilevare la quantità di alcol assunta. Si tratta di un metodo per punire le infrazioni, ma che si è rivelato anche un efficace deterrente. Con l'etilometro vengono infatti effettuati controlli preventivi, oltre che nel momento in cui sorgano effettivi dubbi sulla sobrietà del conducente.

Le compagnie di assicurazioni possono fare azioni di rivalsa nei confronti del conducente assicurato, nel momento in cui sia stata verificata la sua ebbrezza al momento dell'incidente.

**IL 50 % DELLE PERSONE
COINVOLTE IN INCIDENTI
STRADALI HANNO
ASSUNTO ALCOLICI**

Le leggi per la guida in stato di ebbrezza non impedisce in assoluto il consumo di bevande alcoliche che allietano i pasti o le feste: un buon bicchiere di vino, una birra e i liquori sono concessi con moderazione, e bastano alcuni **accorgimenti** per evitare spiacevoli inconvenienti legati al consumo di queste sostanze.

Chi guida non beve: quando si è in gruppo, può astenersi dall'alcol solo il conducente, di modo che gli altri passeggeri possano consumare alcolici durante la serata. E' bene non insistere nell'offrire da bere ad una persona che deve guidare. Se si è soli, poi, conviene in ogni caso evitare di assumere sostanze alcoliche soprattutto per la propria sicurezza.

Bisogna **evitare di bere a stomaco vuoto**, perché gli effetti dell'alcol sono molto più marcati senza aver mangiato. Se si ha sete, è meglio bere qualcosa di non alcolico: l'alcol non disseta, anzi, provoca disidratazione ed aumenta progressivamente il desiderio di bere.

Nel caso in cui si sia assunta una bevanda alcolica, mangiare qualcosa e bere dell'acqua aiuta a smaltire l'alcol e ad attenuarne gli effetti.

Non guidare subito dopo un pasto abbondante, quando l'organismo è predisposto a sonnolenza.

Bisogna **rifiutare i passaggi di chi presenta un evidente stato di ebbrezza**, e servirsi piuttosto dei mezzi pubblici, se presenti, soprattutto quando ci si trova coscientemente in stato di ebbrezza. Telefonare e farsi venire a prendere da una persona amica in stato di sobrietà, è sempre la soluzione migliore, e può salvare davvero la vita.

GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Articoli 187 e 223 del Codice della Strada

Chi guida in **stato di alterazione psico-fisica** dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope commette un reato che viene punito con un ammenda da 1500 a 6000 euro, l'arresto da sei mesi a un anno e la sospensione della patente per un periodo variabile da uno a due anni. Vengono inoltre decurtati 10 punti sulla patente, il veicolo viene sottoposto a sequestro preventivo, a meno che appartenga ad una persona diversa dal conducente. In questo caso la sospensione della patente è da 2 a 4 anni.

Se la stessa persona è recidiva durante il biennio, o se conduce mezzi pubblici o mezzi pesanti, la patente viene revocata, ritirata e trasmessa entro 10 giorni a Prefetto.

La stessa infrazione commessa alla guida di motoveicoli o ciclomotori comporta l'immediato sequestro e la successiva confisca del mezzo. Le pene previste raddoppiano nel caso in cui il conducente di qualsiasi mezzo provochi incidenti stradali sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL'ACCERTAMENTO TOSSICOLOGICO

Nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi all'esame tossicologico, viene punito come se fosse colpevole, ossia con gli stessi provvedimenti di ammenda e sanzioni accessorie previste per chi risulta positivo al test. La patente viene sospesa da 6 mesi a 2 anni. Con l'ordinanza di sospensione della patente, come nel caso della guida in stato di ebbrezza, il conducente deve sottoporsi a visite mediche a scadenza periodica stabilita dal Prefetto, presso la Commissione medica provinciale. Nel caso in cui il conducente sia recidivo ed abbia commesso lo stesso reato nel corso dei due anni precedenti, la patente viene revocata.

NB: Si commette reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti anche nel caso in cui per gli organi di Polizia sia sufficiente riconoscere la sintomatologia evidente connessa, anche senza l'ausilio di strumenti tecnico-sanitari.

Sia per quanto riguarda la guida in stato di ebrezza alcolica, che per la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la reclusione può essere commutata in mesi di servizi di pubblica utilità.

Effetti delle sostanze stupefacenti sulla guida

LSD	Dopo l'assunzione, per 12 ore si alternano euforia e depressione, fino al panico, con profondo stress psico-fisico. La percezione della realtà è alterata, con allucinazioni e percezioni soggettive fortemente falsate. Anche dopo la fine dell'effetto possono ripresentarsi improvvisamente allucinazioni transitorie →FLASHBACK
CANNABIS	L'euforia altera la percezione delle proprie capacità. Il calo è caratterizzato da sonnolenza, lentezza di riflessi e del movimenti, torpore e ottundimento. Alti dosaggi possono provocare allucinazioni
COCAINA	Sopraavvalutazione delle proprie capacità, euforia, eccitazione, riflessi alterati e ridotta percezione dei pericoli. Finito l'effetto subentrano apatia e disattenzione
ANFETAMINE	Euforia ed eccitazione causano stress psico-fisico da eccessiva sollecitazione, che porta a crollo repentino e colpo di sonno immediato
ECSTASY	Estrema eccitazione ed euforia, mancanza del senso della fatica e del desiderio di dormire con rischio di crollo psico-fisico improvviso. Possibili allucinazioni con ricomparsa di FASHBACK successivi, disturbi nella percezione di profondità e distanze. L'uso protratto conduce a danni neurologici gravi, con progressiva mancanza di coordinazione motoria
EROINA e METADONE	A differenza delle droghe euforizzanti, sono droghe che portano ad un eccessivo rilassamento, con sonnolenza, riflessi fortemente rallentati (o assenti), mancanza di attenzione. Nel caso di astinenza si verificano crisi violentissime con fibrillazione, tremori, dolori agli arti. La stabilizzazione della dipendenza attraverso l'uso del metadone non dà risultati significativi sul miglioramento delle capacità di guida.

**LA SEVERITA' NELLE SANZIONI NON E' CASUALE: METTERSI ALLA GUIDA IN QUESTE CONDIZIONI COSTITUISCE UN PERICOLO PER SE' STESSI E PER GLI ALTRI
IN ITALIA. UN INCIDENTE SU TRE E' CAUSATO DA ALCOL E DROGA**

USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E DEI SISTEMI DI RITENUTA

Articolo 172 del Codice della Strada

Durante la marcia, conducenti e passeggeri devono obbligatoriamente usare cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta omologati.

Quando il mancato uso riguarda un minore, la responsabilità della violazione cade sul conducente che deve vigilare sul minorenne che ha in consegna in quel momento.

La cintura di sicurezza è il dispositivo passivo più efficace per la protezione di conducente e passeggeri in caso di incidente: si calcola che l'uso delle cinture riduca del 45 % il rischio di lesioni gravi e mortali.

Questo 45 % si traduce nella diminuzione delle vittime:

2200 morti IN MENO, 4500 invalidi IN MENO, 45000 ricoverati IN MENO

La funzione della cintura è di limitare il movimento inerziale dei corpi in avanti, così da ridurre le collisioni libere contro il volante, il cruscotto e l'eventuale sfondamento del parabrezza.

Le cinture sono utili anche nel caso di ribaltamento della vettura: trattenendo i corpi, impediscono l'uscita dei passeggeri dal mezzo durante le evoluzioni che compie il veicolo prima di fermarsi. Le cinture di sicurezza diventano ancora più efficaci se utilizzate in combinazione con l'air bag.

OBLIGO DELLE CINTURE DI SICUREZZA

L'articolo 172 del Codice della Strada è stato modificato dal Decreto Legge 13 marzo 2006 n.150 ed è entrato in vigore a partire dal 14 aprile 2006: è diventato obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza su tutti i veicoli in qualsiasi condizione di marcia, fatta eccezione per gli autobus in servizio di trasporto urbano, sui quali è previsto il trasporto di passeggeri in piedi. La principale novità è l'estensione dell'uso delle cinture a tutti i veicoli destinati al trasporto di persone, che essi siano autobus, pullman, taxi; Vi è obbligo dell'uso delle cinture anche su tutti i veicoli (sia di massa normale che di massa elevata) per il trasporto di cose: autocarri, autosnodati, autoarticolati, veicoli per trasporti speciali...

L'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza è previsto per tutti i veicoli: la sanzione prevista per il mancato utilizzo è da 74 a 299 euro, e vengono tolti 5 punti dalla patente.

Eccezione all'obbligo di cinture sono gli autobus e i minibus che non ne sono dotati e gli autobus in servizio urbano con passeggeri in piedi.

ESENZIONE DALLE CINTURE DI SICUREZZA:

- Agenti di Polizia in servizio
- Conducenti di mezzi del servizio antincendio e sanitario in caso di interventi di emergenza
- Persone appartenenti a servizi di vigilanza privata regolarmente riconosciuti che stanno facendo il servizio di scorta
- Gli istruttori di guida quando presiedono a lezioni di guida
- Le persone che abbiano l'apposita certificazione rilasciata dall'ASL che siano impossibilitate ad indossare le cinture per motivi di salute, in caso di grave obesità o patologie cardio circolatorie.
- Donne in gravidanza

NB: Le esenzioni in materia di altezza, sotto 1,5 m e sopra 1,9 m, sono state eliminate, e, qualora necessarie, devono essere sostituite da un apposito documento dell'Asl.

OMOLOGAZIONI DELLE CINTURE DI SICUREZZA

Tutti i veicoli in commercio sono dotati di cinture di sicurezza omologate. Nel caso in cui si abbiano dei dubbi sull'effettiva omologazione delle cinture del proprio mezzo, è sufficiente verificare che sia presente l'apposito contrassegno: le sigle riprodotte possono essere diverse, ma devono presentare la "E" cerchiata, garanzia dell'omologazione prevista nei paesi europei.

SISTEMI DI RITENUTA PER BAMBINI

L'obbligo dei sistemi di ritenuta per i bambini è stato introdotto nel 1988, entrato ufficialmente nel Codice della Strada del 1992. Il decreto Legge 16 marzo 2006 n.150 ha ribadito l'importanza dell'uso di questi dispositivi di sicurezza.

Tutti i bambini di statura inferiore a 1,5 m devono essere assicurato al sedile utilizzando un sistema di ritenuta omologato secondo il peso, che permetta al bambino di essere trattenuto con la stessa sicurezza di un passeggero adulto.

Su autovetture ed autocarri senza cinture i bambini sotto i tre anni non possono viaggiare, mentre non possono occupare il sedile anteriore fino al raggiungimento del 1,5 m di statura. I minori trasportati su veicoli a noleggio potranno viaggiare non allacciati sul sedile posteriore se accompagnati da un maggiore di anni 16. Sugli autobus, se presenti, i sistemi di ritenuta per bambini devono essere utilizzati. Il conducente risponde del mancato utilizzo del seggiolino o dell'adattatore di sicurezza per i bambini se a bordo non ci sia un'altra persona maggiorenne che si dichiari responsabile dei bambini trasportati.

I passeggeri di età superiore ai dodici anni e quelli di età inferiore, ma alti oltre 1,5 m, non devono utilizzare i dispositivi di ritenuta per bambini, ma possono usare le cinture normali, possono inoltre viaggiare sul sedile anteriore.

I sistemi di ritenuta per bambini si dividono in **SEGGIOLINI** e **ADATTATORI**:

- i **SEGGIOLINI** vengono fissati ai sedili per mezzo delle cinture
- gli **ADATTATORI** sono dispositivi che, rialzando la seduta del bambino permettono l'uso delle normali cinture di sicurezza.

Tutti i modelli devono essere di tipo omologato in base alla normativa in vigore, che fa parte del **regolamento ECE44**, che ha subito alcune importanti modifiche: è stata migliorata la disposizione delle cinghie di trattenimento, inserendone una anche al centro del seggiolino e le fibbie di chiusura sono state modificate per impedirne l'apertura da parte dei bambini.

Il regolamento ECE44/03 prevede 5 classi di dispositivi, divise a seconda delle fasce di peso e di età dei bambini:

GRUPPO 0	navicella o seggiolino	da 0 a 10 kg	fino a 9 mesi circa
GRUPPO 0+	seggiolino	da 0 a 18 Kg	fino a 12-14 mesi circa
GRUPPO 1	seggiolino	da 9 a 13 Kg	da 9 mesi a 4 anni circa
GRUPPO 2	seggiolino o cuscino da rialzo	da 15 a 25 Kg	da 3 a 6 anni circa
GRUPPO 3	cuscino da rialzo	da 22 a 36 Kg	da 5 a 12 anni circa

La navicella/culla/ovetto deve essere fissata sulla sinistra del sedile posteriore tramite le cinture a tre punti, utilizzando gli appositi attacchi. Deve essere corredata di paracolpi intorno alla testa del bimbo e dell'apposita cinghia addominale chiusa dalla fibbia.

NB: i seggiolini possono essere montati sul sedile anteriore rivolti verso la parte posteriore dell'auto **SOLO SU AUTO PRIVE DI AIR BAG o con AIRBAG DISATTIVATO**.

Gli altri tipi di seggiolini e cuscini di rialzo, per i bambini più grandi, devono essere fissati al sedile posteriore.

Come è facile notare, esistono dispositivi che coprono fasce abbastanza ampie: guardando il peso, senza difficoltà e senza problemi è immediato scegliere il seggiolino o il cuscino da rialzo adeguato al bambino. Per quanto riguarda l'omologazione, esattamente come per le cinture di sicurezza, basta assicurarsi che ci sia il talloncino che riporti la scritta **ECE**, seguita dal numero **44** o **R44**, e, per i dispositivi attuali, la presenza del numero **/03**, che **garantisce la regolare omologazione del seggiolino secondo il regolamento europeo**. Sul contrassegno viene riportata anche la classe di peso. Naturalmente, per ulteriori spiegazioni, è sempre possibile consultare il libretto di istruzioni contenuto nella confezione del dispositivo di sicurezza.

OMOLOGAZIONE EUROPEA

OMOLOGAZIONE = CERTIFICATO DI GARANZIA

Etichetta in linea con le norme di sicurezza CEE: ECER44/03

Compatibilità → UNIVERSAL = compatibile con qualsiasi auto

Categoria di peso per la quale il prodotto è stato progettato

NUMERO DI OMOLOGAZIONE /03

Il numero di serie è progressivo: ogni 2500 pezzi prodotti vengono fatti controlli per garantire la conformità dei dispositivi. Attualmente possono essere utilizzati dispositivi la cui omologazione sia anche ECER44 o ECE R 44/02 (precedenti allo /03) se già in possesso dell'automobilista; mentre nei punti vendita non possono essere venduti dispositivi non /03

Marchio di omologazione seguito dal codice relativo al paese:

1-Germania

2-Francia

3 - Italia

4-Paesi Bassi

5- Svezia

11- Gran Bretagna

LE 4 REGOLE PER IL TRASPORTO SICURO DEI BAMBINI

1. USARE SEMPRE UN SISTEMA DI RITENUTA IDONEO: Poiché gli incidenti non sono prevedibili, non importa la lunghezza del tratto da percorrere, è sempre meglio essere previdenti. I bambini devono viaggiare in sicurezza fin dall'inizio, prendendo la buona abitudine del seggiolino, osservando gli adulti che indossano a loro volta la cintura, come buon esempio da seguire.

2. ASSICURARSI DI USARE DISPOSITIVI OMOLOGATI e IMPIEGATI CORRETTAMENTE: Oltre all'omologazione, è necessario verificare che i dispositivi di ritenuta dei bambini siano fissati correttamente sulla propria auto. Le istruzioni devono essere seguite scrupolosamente per evitare situazioni pericolose.

3. RISPETTARE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E D'USO: Sono importantissime le operazioni di fissaggio facendo attenzione soprattutto per quanto riguarda i seggiolini per i bambini più piccoli sul sedile anteriore: questi possono essere fissati "davanti" ma solo rivolti verso la parte posteriore dell'auto con AIR BAG assente o che sia stato opportunamente disattivato.

4. VERIFICARE ATTENTAMENTE I SEGGIOLINI USATI: I seggiolini usati potrebbero non avere i requisiti necessari a garantire la sicurezza dei bambini. Spesso, poi, un seggiolino usato non presenta le istruzioni e manca quindi di tutte quelle informazioni utili che sono necessarie per la sua corretta installazione. La sua struttura potrebbe aver subito urti e danneggiamenti, anche se magari non visibili; le cinghie potrebbero essere usurate. Dunque attenzione: è sempre bene verificare scrupolosamente le condizioni del dispositivo, e provvedere alla sua sostituzione con uno recente nel caso in cui non sia adeguato a svolgere la sua funzione.

IL CASCO – SICUREZZA DI MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI

Articolo 171 del Codice della Strada

Conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli in movimento hanno obbligo di indossare un casco omologato. L'obbligo dell'uso del casco è stato introdotto nel 1986, per quanto riguarda la categoria dei motoveicoli, ed ha comportato una drastica riduzione degli incidenti mortali causati da trauma cranico. Un secondo provvedimento legislativo, nel 1999 ha esteso l'obbligo ai conducenti alla guida di ciclomotori, andando a coprire anche questa fascia. Sono dunque obbligati all'uso del casco tutti i conducenti e i passeggeri di motoveicoli e ciclomotori, ad eccezione di:

- ciclomotori e motoveicoli a tre o quattroruote con carrozzeria chiusa;
- ciclomotori e motoveicoli a due o tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, sistemi di ritenuta ed adeguati dispositivi di sicurezza.

Il casco deve essere allacciato: un casco slacciato o allacciato male potrebbe rotolare via in caso di incidente, lasciandoci privi della sua protezione.

Il casco deve essere omologato: in relazione al veicolo con il quale deve essere utilizzato, in modo da garantire la massima sicurezza.

Attualmente possono essere usati solo due tipi di caschi:

- per soli ciclomotori, che riporta nei dati la sigla D.G.M, e all'interno dei numeri sottostanti le lettere CC. (Un decreto Ministeriale ha interrotto la vendita di questi dispositivi nel 2000, ma ora come ora possono essere utilizzati regolarmente).
- Per motoveicoli e ciclomotori: è conosciuto come "casco integrale". Riporta come dato principale di omologazione la lettera E del regolamento europeo, affiancata dal numero della nazione in cui è stata rilasciata.

NB: L'USO DI UN CASCO NON OMOLOGATO COMPORTA IL SUO SEQUESTRO E LA STESSA SANZIONE PREVISTA PER LA GUIDA SENZA CASCO.

La sanzione prevista va da 74 a 299 euro, e comporta la decurtazione di 5 punti sulla patente. Nel caso in cui il passeggero senza casco sia minorenne, risponde della violazione il conducente.

SUGGERIMENTI

- per assicurare la giusta protezione, il casco deve essere della misura giusta, alzato sulla testa e allacciato;
- E' bene sostituire il casco dopo una caduta, in quanto l'urto potrebbe averlo danneggiato
- Non lasciare il casco esposto a fonti eccessive di calore, come ad esempio il tubo di scappamento della moto.
- Sostituire le visiere quando non consentono una visibilità ottimale.
- Il casco non ha una scadenza, ma è meglio cambiarlo ogni 5 anni.
- Non usare prodotti per la pulizia o la verniciatura del casco se non espressamente indicati per questo uso dalla casa produttrice.

MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI: LA SICUREZZA SU DUE RUOTE

CICLOMOTORI	MOTOVEICOLI
Motore di cilindrata non superiore a 50 cc	Motore di cilindrata superiore a 50 cc
Capacità di sviluppare su strada orizzontale velocità fino a 45 Km/h	Capacità di sviluppare su strada orizzontale velocità oltre 45 Km/h
Certificato di IDONEITA' TECNICA	Carta di CIRCOLAZIONE
Certificato di CIRCOLAZIONE	
Contrassegno di identificazione: TARGA PER CICLOMOTORE	TARGA POSTERIORE
Contrassegno tassa automobilistica (da portare con sé ma non da esporre)	Nessun obbligo di contrassegno
Documento di riconoscimento	Patente di guida valida
Certificato di idoneità (PATENTINO)	
Età minima 14 anni	Età minima da 16 a 20 anni secondo i casi
Assicurazione	Assicurazione

Sui motocicli e ciclomotori a due ruote, il conducente deve avere libero utilizzo delle mani e delle gambe, deve stare seduto nella posizione corretta e tenere il manubrio con tutte e due le mani, con una mano solo quando deve fare le opportune segnalazioni.

Non deve procedere "impennando", sollevando la ruota anteriore...

Sui ciclomotori è vietato il trasporto di passeggeri: da luglio 2006, è possibile, solo per il conducente maggiorenne, trasportare un passeggero, solo se espressamente indicato nella carta di circolazione del veicolo.

Il passeggero deve stare composto!

Il passeggero deve stare seduto in modo stabile, adattandosi alla seduta appositamente conformata del retro della sella. I conducenti di ciclomotori e motocicli non possono trainare, né essere trainati da altri veicoli.

Il carico può sporgere anteriormente, lateralmente e posteriormente fino a 50 cm, a patto che non costituisca un limite per la visibilità del conducente: deve essere sistemato in modo stabile e non deve coprire la targa e i fari (come espressamente indicato nella legge 170 del Codice della Strada).

SUI CICLOMOTORI E SUI MOTOVEICOLI, PER OVVI MOTIVI DI SICUREZZA E' ASSOLUTAMENTE VIETATO TRASPORTARE BAMBINI PICCOLI

La legge 2 ottobre 2007 ha vietato il trasporto di minori di anni 5 su motocicli e ciclomotori a due ruote, con una sanzione da 148 a 594 euro. Il divieto è assoluto e si applica in ogni caso, anche quando il bambino sia stato sistemato su veicolo omologato per due persone e con tutte le precauzioni necessarie.

COMPORAMENTI PERICOLOSI

- **CIRCOLAZIONE A ZIG ZAG:** è vietata ed è la causa di molti incidenti. E' obbligatorio circolare sul margine destro della carreggiata e fare particolare attenzione durante i cambi di corsia e le svolte.
- **CIRCOLARE AFFIANCATI,** magari anche parlando, oltre ad essere vietato, è molto pericoloso, poiché il conducente che si trova più esposto al transito degli altri veicoli rischia di essere travolto, così come in caso di pericolo, i due motocicli possono urtarsi facilmente in posizione affiancata.
- **SORPASSARE VEICOLI FERMI O IN MARCIA:** come spesso avviene, ciclomotori e motocicli sorpassano continuamente tutti i mezzi che si trovano davanti a loro, sfruttando gli spazi tra un'auto e l'altra: è un comportamento estremamente scorretto e pericoloso, non solo per chi compie il sorpasso, ma anche per gli altri utenti della strada.
- **LA MARMITTA** deve essere in buono stato e non deve essere alterata. La "marmitta" rimanda immediatamente ai rumori goliardici dei ragazzi che gareggiano con i loro motorini. Questo, oltre che ad essere una fastidiosa fonte di rumore, spesso amplificata dall'uso del claxon, rappresenta la mancanza di efficienza del nostro mezzo, che è irregolare e sanzionabile dagli organi di Polizia.

ATTENZIONE!

- **DISTANZA DI SICUREZZA:** deve essere rispettata in ogni caso per evitare incidenti.
- **FONDO BAGNATO O SDRUCCIOLEVOLE:** lo spazio di frenata di un motociclo o ciclomotore è più ampio, perché essendo un mezzo leggero, le ruote tendono a bloccarsi in frenata, facendo meno attrito di quello normalmente necessario per fermarsi.
- **PASSAGGIO O ATTRAVERSAMENTO DI PEDONI:** il loro comportamento spesso è imprevedibile e si rischia di "inforcarli"
- **NON SUPERARE AUTOBUS E MEZZI LUNGH:** Non è espressamente vietato, ma, come si può ben dedurre, è molto pericoloso, ed espone al pericolo dei veicoli che marciano in senso opposto, che non possono essere visti, con il rischio di un frontale, spesso mortale.
- **LIMITARE LA VELOCITA':** E' comportamento diffuso nei conducenti di motocicli e ciclomotori sfidare la velocità, sfruttando la particolare aerodinamicità del mezzo per gareggiare o anche semplicemente per raggiungere più velocemente la propria destinazione. Non bisogna dimenticare però che, le due ruote, oltre che a velocità e coraggio, sono anche connotate da una maggiore fragilità e debolezza: durante gli incidenti di una certa entità, in cui sono coinvolti veicoli di diverso tipo, quasi sempre il motociclista resta ucciso. E' dunque molto importante avere una condotta estremamente prudente, soprattutto in prossimità di incroci e punti pericolosi.

LA SICUREZZA DELL'UTENZA DEBOLE

I pedoni, fuori dai centri abitati hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia, sul margine destro quando la carreggiata ha senso unico di circolazione.

Con il buio, (mezz'ora dopo il tramonto e mezz'ora prima dell'alba), i pedoni devono marciare in un'unica fila.

Per attraversare devono servirsi degli appositi attraversamenti a strisce, sottopassaggi e sopra passaggi (ovviamente se presenti): in mancanza di questi devono prestare la massima attenzione e dare la precedenza agli altri veicoli. E' inoltre vietato ai pedoni attraversare davanti a mezzi pubblici.

Possono attraversare solo in direzione perpendicolare alla strada, non possono passare in diagonale su strade, piazze e incroci, poiché questo costituisce un pericolo. I pedoni non possono stare fermi ai margini della carreggiata senza motivo, né fermarsi in gruppo sui marciapiedi.

Non si possono fare giochi di nessun tipo sulla strada, né manifestazioni sportive non autorizzate. Nelle aree pedonali, non si possono usare biciclette, pattini, skateboard, o qualsiasi mezzo possa causare intralcio o pericolo per gli altri pedoni.

Le sanzioni previste prevedono il pagamento di una sanzione da 24 a 94 euro: non deve essere la sanzione ad indurre a rispettare le regole stabilite, ma la consapevolezza che queste regole sono necessarie a garantire l'incolumità dell'utenza più debole della strada.

LA VISIBILITA' DI NOTTE

Di notte, l'occhio umano è limitato nel distinguere forme e colori. Nonostante i dispositivi luminosi dei veicoli, di notte, è molto più difficile vedere ciclisti e pedoni. Per loro, di notte, il rischio di essere coinvolti in incidenti triplica rispetto a quello delle ore del giorno. Particolari condizioni meteorologiche, come pioggia, neve o nebbia, possono aumentare questo tasso di rischio fino a 10 volte. Per questo è importante avere questi accorgimenti:

VESTITI CHIARI E STRISCE RIFRANGENTI: i colori scuri assorbono la luce, non la riflettono affatto. Per questo motivo, di notte, chi indossa capi scuri risulta "invisibile" agli occhi degli automobilisti. Vestiti chiari, giubbini o abiti con strisce e applicazioni rifrangenti sono un ottimo modo per farsi vedere nell'oscurità.

CICLISTI LUMINOSI: La legge prevede l'utilizzo del giubbino o delle bretelle riflettenti per i ciclisti che circolano da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba e dei ciclisti che attraversano le gallerie.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

Articolo 193 del Codice della Strada

I veicoli a motore, compresi filobus e rimorchi, devono essere muniti di copertura assicurativa, come previsto dalla legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Chi circola senza assicurazione incorre in una sanzione che varia da 779 a 3119 euro.

La sanzione è ridotta a un quarto nel caso in cui l'assicurazione sia attiva entro 15 giorni al termine stabilito dall'articolo 1901.

E' ridotta a un quarto anche nel caso in cui l'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, esprime la volontà e provvede alla demolizione del veicolo. In questo caso, l'interessato è tenuto a depositare presso l'organo accertatore una cauzione di 779 euro, pari alla sanzione più bassa, in vista della radiazione del mezzo. A demolizione avvenuta, l'organo restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto per l'infrazione commessa.

Nel caso in cui trovi un veicolo senza assicurazione, l'organo di Polizia ordina che cessi immediatamente la circolazione del veicolo sulla strada: il veicolo viene prelevato e depositato in luogo idoneo dove potrà essere valutato dall'organo accertatore.

Quando il pagamento della sanzione avviene entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, l'interessato corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, e garantisce il pagamento delle spese connesse all'infrazione: prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro. L'organo di Polizia, una volta avvenuto il pagamento dell'ammenda e degli accertamenti eseguiti, restituisce il mezzo.

Quando nel termine previsto dei 60 giorni non viene presentato ricorso e non è avvenuto il pagamento, il Comando invia il verbale al Prefetto, che provvede alla confisca del mezzo.

LA POLIZIA

La Polizia Municipale fa parte della Polizia Locale, che comprende anche la Polizia Provinciale e tutti i servizi di polizia dipendente dagli enti territoriali, (Regioni, Province, Comuni ed Enti associati).

I regolamenti comunali definiscono i ruoli degli agenti e le attività che essi devono svolgere (ordinarie o straordinarie), quando vengono chiamate in sinergia di altre Forze dell'Ordine in situazioni particolari. Gli agenti di Polizia municipale svolgono attività di prevenzione e repressione in campo amministrativo. Nelle grandi città esistono corpi specializzati in funzioni diverse.

Gli agenti di Polizia svolgono attività di pubblica sicurezza, tra cui il pattugliamento delle strade per la verifica del rispetto del Codice della Strada, i controlli per il rispetto di ordinanze, accertamenti anagrafici, ispezioni in esercizi commerciali e circoli privati, ispezioni in merito di abusivismo edilizio e commerciale.

Tutte le attività della Polizia devono essere svolte in uniforme, in borghese solo previa autorizzazione del Sindaco e durante le operazioni che lo richiedano. Un Comune può istituire il **Corpo di Polizia Municipale**, disciplinando lo stato giuridico del personale nel rispetto della legge 93/1983. Il Corpo dovrà nominare Comandante, addetti al coordinamento e controllo e i vigili. Il numero viene stabilito in relazione alla demografia del paese, caratteristiche economico sociali della zona, il numero di abitanti e la loro suddivisione sul territorio, estensione territoriale.

IL VERBALE

Il verbale viene compilato quando si accerta una violazione. Il verbale deve essere notificato **entro 90 giorni** dal giorno seguente la violazione. Se il 90° è un giorno festivo, si fa riferimento al giorno feriale immediatamente successivo. Se la notifica avviene **oltre i 90 giorni**, è **INEFFICACE**.

IL RICORSO

Articolo 203 e 204 bis del Codice della Strada: il cittadino contesta la violazione subita ai sensi del Codice della Strada.

IL RICORSO PUO' ESSERE PRESENTATO AL PREFETTO O AL GIUDICE DI PACE SE:

- Il verbale è stato notificato passati i 90 giorni,
- il tipo di veicolo indicato è errato,
- la targa del veicolo è sbagliata,
- se il verbale non riporta le modalità di presentazione del ricorso,
- le generalità del trasgressore o proprietario non sono esatte,
- si riferisce di veicolo venduto prima della data di infrazione
- l'interessato ritiene che il fatto addebitatogli non costituisca illecito amministrativo.

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE

- Mantenere la calma evitando azioni rischiose per la propria incolumità e per quella degli altri.
- Fermare il veicolo in un posto sicuro, che non sia d'intralcio al transito degli altri veicoli.
- Segnalare il luogo dell'incidente agli altri veicoli, posizionando il triangolo mobile di pericolo.
- Non muoversi liberamente sulla strada, non attraversare se non è indispensabile, e fare molta attenzione.

Se ci sono feriti, bisogna chiamare il più rapidamente possibile i soccorsi:

- **SERVIZIO DI EMERGENZA SANITARIA 118**
- **VIGILI DEL FUOCO 115** in caso di **INCENDIO**, **PERSONE INCASTRATE ALL'INTERNO DEI VEICOLI** situazioni di pericolo come **liquidi infiammabili o pericolosi sulla strada**.
- **FORZE DI POLIZIA STRADALE-LOCALE** competente per il territorio **POLIZIA 113** e **CARABINIERI 112**

- Prima di scendere dal proprio veicolo, controllare di essere visibili agli altri utenti della strada e che non ci siano pericoli.
- Sia di giorno che di notte, accendere i fari e le 4 frecce e indossare il giubbino ad alta visibilità.
- Se non ci sono rischi rimanere a bordo del proprio mezzo, uscire non è consigliabile.
- Non fermarsi mai in una galleria, se possibile, fermarsi dopo l'uscita.
- Non fermarsi mai in autostrada, ma nelle apposite aree di sosta o vicino alle colonnine.
- In caso di incendio, proteggersi naso e bocca con fazzoletti o indumenti bagnati, non aprire i finestrini, chiudere l'impianto di areazione, allontanarsi dai veicoli in fiamme. Accostare il più lontano possibile dagli altri mezzi, segnalare il pericolo con il triangolo mobile. Per cercare di arginare le fiamme usare una coperta o della sabbia, L'ACQUA NON SPEGNE IL FUOCO DEL CARBURANTE. Se la situazione è critica allontanarsi velocemente!
- Controllare se ci sono feriti, quanti sono e in quali condizioni si trovino. **NON TOGLIERE MAI IL CASCO AI MOTOCICLISTI**. Non muovere mai i feriti se non ci sono gravi situazioni del pericolo, fare in modo che restino fermi, se necessario coprirli e confortarli, controllare le loro condizioni in modo da poterle riferire chiaramente ai soccorritori.
- Se si è feriti, cercare di mantenere la calma, non muoversi per evitare ulteriori complicazioni nell'attesa dei soccorsi, controllare cosa succede intorno e segnalare la propria posizione.
- Non ostacolare mai le operazioni di soccorso, collaborare seguire attentamente le istruzioni, Non intasare le vie e non rallentare la guida per osservare la scena degli incidenti. Non aggravare con il proprio comportamento la situazione.
- **IN AUTOSTRADA NON OCCUPARE MAI LE CORSIE DI EMERGENZA, SE CI SI TROVA IN CODA SPEGNERE IL MOTORE, SOPRATTUTTO IN GALLERIA.**
- NB: avere qualcosa da bere in macchina, molte volte è utile per rinfrescarsi e dissetarsi.
- Se sei stanco, se ti viene sonno, **FERMATI A RIPOSARE!**



Memorizza il Codice di Sicurezza

PRUDENZA, PAZIENZA, COSCIENZA






ETILOMETRO MONOUSO

é uno strumento di prevenzione personale
per verificare, prima di mettersi alla guida,
che il proprio grado alcolico sia entro il limite di sicurezza.
Dotato di tre livelli di riferimento (0,2 - 0,5 - 0,8)


© SAGIT CONTATTI VISIVI s.r.l. Tutti i diritti sono riservati
DIVISIONE EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE



C A F F È CHICCO D'ORO®



**ESPRESSO DECAFFEINATO
CIALDA COMPATTA**
GUSTO GENTILE E MORBIDO



TRADITION MACINATO MOKA
GUSTO FORTE E DECISO



FAIRTRADE MAX HAVELAAR
GUSTO DELICATO E PERSISTENTE

La Chicco d'Oro sin dal 1949 ha mirato a soddisfare in forma ottimale il gusto e le richieste di una vasta clientela nel settore della torrefazione del caffè, attraverso una scrupolosa attenzione alla qualità di tutti i suoi prodotti.